



**ACCORDO INTERISTITUZIONALE
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ANALISI SOCIO ECONOMICA E DEL QUADRO DI
SVILUPPO DEL SETTORE ITTICO E DELL'ACQUACOLTURA DEL VENETO
NELL'AMBITO DEL PO FEAMP 2014-2020
(CUP H25F21001100009)**

A. Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, con sede legale in Dorsoduro 3901 Palazzo Balbi 3'123 Venezia - C.F. 80007580279 e P. IVA 02392630279, in persona del Direttore della Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione Ittica e faunistico-venatoria, Dott. Gianluca Fregolent autorizzato alla stipula del presente atto con DGR n. _____ del _____ (di seguito, per brevità, indicata come "Regione"),

E

B. Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario – Veneto Agricoltura con sede legale in viale dell'Università, 14, Legnaro (PD) - C.F. 92281270287 e P. IVA 05026970284, in persona del Direttore della Direzione Innovazione e Sviluppo, Dr. Alessandro Censori autorizzato alla stipula del presente atto giusta DD Disposizione del Direttore n. _____ del _____ (di seguito, per brevità, indicata come "Agenzia"),

di seguito denominati individualmente come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti".

PREMESSO CHE

- a) le Parti hanno manifestato interesse reciproco nell'attivare e sostenere una specifica collaborazione interistituzionale nel campo dell'analisi dei dati sociali ed economici derivanti dall'utilizzo dei fondi comunitari da parte delle aziende della filiera ittica del Veneto, e con particolare riferimento alle risorse finanziarie messe a disposizione dal PO FEAMP 2014-2020, anche al fine di poter meglio indirizzare le future risorse rappresentate dal PO FEAMPA per il periodo di programmazione comunitaria 2021-2027;
- b) la legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare all'art. 15, prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi del citato art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
- c) ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Codice degli Appalti (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), "Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";
- d) il partenariato di ricerca e analisi dei dati attivato con il presente Accordo, composto dalle Parti in piena conformità con la normativa citata al punto precedente, mira – attraverso la declinazione in via sinergica e sussidiaria delle proprie diverse e concorrenti competenze quali finanziatori, portatori di conoscenza, divulgatori e comunicatori della conoscenza – alla realizzazione di obiettivi di interesse pubblico attraverso l'elaborazione di un'analisi socio-economica citata al punto precedente, con particolare riferimento a quanto segue:



904dbf65



- ✓ analizzare i risultati socio economici della programmazione FEAMP 2014-2020 e incrementare la conoscenza delle imprese che hanno ottenuto accesso al fondo e degli effetti che il contributo ha avuto sull'impresa;
- ✓ avere un quadro esaustivo dei fabbisogni espressi dal settore ittico veneto in funzione della prossima programmazione FEAMPA 2021-2027;
- e) non risulta disponibile all'interno della Regione del Veneto personale qualificato e specializzato per le attività previste dal presente Accordo;
- f) le Parti intendono concordare le condizioni, i termini e le modalità che disciplineranno l'espletamento dell'analisi socio-economica oggetto del presente Accordo.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – OGGETTO

1. Con il presente Accordo, le Parti intendono definire i loro rapporti e le relative responsabilità in merito alla realizzazione del progetto congiunto di analisi socio-economica del settore ittico e dell'acquacoltura dal titolo "ANALISI SOCIO ECONOMICA E DEL QUADRO DI SVILUPPO DEL SETTORE ITTICO E DELL'ACQUACOLTURA DEL VENETO NELL'AMBITO DEL PO FEAMP 2014-2020" (di seguito denominato "Progetto").
2. Il Progetto è articolato in una serie di attività concordate tra le Parti e descritte nell'allegato al presente Accordo, contenente la descrizione dettagliata dei compiti e delle attività progettuali assegnati a ciascuna Parte.
3. Il presente Accordo definisce altresì gli aspetti relativi agli oneri finanziari delle Parti, alla proprietà intellettuale e all'utilizzo dei risultati derivanti dallo sviluppo del Progetto.

ART. 2 – MODALITÀ E LUOGO DI ESECUZIONE DEL PROGETTO

1. Le attività del Progetto saranno svolte presso gli Uffici delle Parti, secondo quanto rispettivamente indicato nel documento allegato. Allo scopo di favorire l'attuazione del Progetto, le Parti concedono al personale coinvolto nelle attività l'accesso reciproco ai propri Uffici.
2. Non è permesso, per alcuna ragione, il prelievo anche temporaneo di documentazione in originale dagli Uffici delle Parti.

ART. 3 – PERSONALE E SICUREZZA

1. Ciascuna Parte potrà avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente o equiparato, e di personale esterno specializzato per il tipo di attività da svolgere, in conformità alle vigenti normative.
2. Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale, anche non dipendente o equiparato, impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e cose).
3. Il personale di ciascuna Parte, che si recherà presso la sede dell'altra Parte per l'esecuzione delle attività del Progetto, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso quest'ultima, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico dell'ente di appartenenza. A tal fine, le Parti (di seguito indicate anche "Datori di lavoro") si impegnano affinché alle persone impegnate nelle attività del Progetto vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui debbono operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di valutazione dei rischi elaborato dal Datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche.

ART. 4 – ONERI E RISORSE FINANZIARIE CONNESSE ALLA ESECUZIONE DEL PROGETTO

1. La Regione si impegna a trasferire in due tranches all'Agenzia l'importo complessivo massimo di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), secondo le modalità e le tempistiche indicate dall'allegato documento. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'importo di cui al presente comma è da intendersi



904dbf65



quale ulteriore supporto economico per lo svolgimento delle attività del Progetto, finalizzato al rimborso di spese effettivamente sostenute in relazione alla esecuzione del Progetto medesimo. Le Parti si danno atto inoltre che le spese verranno rimborsate a seguito di idonee rendicontazioni.

ART. 5 - DURATA

1. La durata del presente Accordo è concordata tra le Parti in 21 (ventuno) mesi a partire dalla data di firma, fatta salva la possibilità di eventuali proroghe concordate dalle Parti che comunque non potranno andare oltre il 31 luglio 2023.

ART. 6 – DIRITTI DI ACCESSO

1. Ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
 - a) al proprio “Background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un momento precedente alla sottoscrizione del presente Accordo;
 - b) al proprio “Sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo di analisi oggetto del presente Accordo, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento dell’attività contrattuale ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa.
2. Le Parti riconoscono sin d’ora un diritto reciproco di accesso e utilizzazione, non esclusivo e gratuito, dei rispettivi Background ai soli fini della realizzazione delle attività del Progetto e limitatamente alla durata dell’Accordo, con la precisazione che il diritto reciproco di utilizzazione non comprende, salvo diverso accordo, la facoltà di sublicenziare a terzi.
3. È espressamente vietato l’utilizzo del Sideground in assenza di accordo scritto fra le Parti.

ART. 7 – PROPRIETÀ E GESTIONE DEI RISULTATI

1. Ferma restando la titolarità esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente (e dei relativi diritti di proprietà intellettuale) nell’ambito del presente Accordo in capo alla Parte che li ha conseguiti, le Parti concordano che tutti i dati e le informazioni conseguiti congiuntamente nell’ambito del presente Accordo (di seguito indicati come “Risultati Congiunti”) saranno di titolarità congiunta delle Parti medesime, secondo una proporzione di quote di contitolarità legata al concreto apporto contributivo inventivo (finanziario, intellettuale, innovativo) di ciascuna parte al loro conseguimento. Nel caso in cui tale concreto apporto non sia oggettivamente misurabile, e in assenza di accordi diversi in proposito, le quote di contitolarità sui Risultati congiunti saranno stabilite in misura paritaria.

ART. 8 – PUBBLICAZIONI

1. Le Parti si impegnano a pubblicare o disseminare, in maniera congiunta e in modalità co-autorale, i Risultati. In caso di pubblicazioni disgiunte, ciascuna pubblicazione dovrà menzionare che i Risultati pubblicati sono stati raggiunti nell’ambito del presente Accordo.
2. Le attività di diffusione dei Risultati (che includono ma non si limitano a pubblicazioni e presentazioni) dovranno avvenire senza compromettere la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, gli obblighi di riservatezza ed i legittimi interessi delle Parti medesime. A tal fine, nel caso in cui i Risultati siano proteggibili mediante privativa industriale, le Parti si impegnano a subordinare il procedimento di pubblicazione o disseminazione al previo espletamento della procedura di deposito della domanda di privativa industriale.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ DELLE PARTI E GARANZIE

1. Ciascuna delle Parti esonera e tiene indenne l’altra da qualsiasi richiesta, pretesa o azione, diretta o indiretta che, a qualunque titolo, possa derivare dal proprio personale, dipendente o collaboratore, per eventi che possano accadere nel corso dell’esecuzione delle attività inerenti al presente Accordo.
2. Ciascuna delle Parti si assume l’esclusiva responsabilità degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dalle proprie attività nell’ambito del presente Accordo.
3. Qualora il personale, sia dipendente che collaboratore o equiparato, impiegato da ciascuna Parte nel Progetto possa rivendicare diritti sul Background di cui all’art. 7 del presente Accordo, ciascuna Parte



904dbf65



garantisce che questi diritti possano essere esercitati compatibilmente con gli obblighi che scaturiscono dal presente Accordo.

ART. 10 – CONFIDENZIALITÀ

1. Ciascuna Parte si impegna, per sé e per il proprio personale, nonché per i propri collaboratori, assegnisti, borsisti, a mantenere la più stretta riservatezza in merito alle informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato ricevute dall'altra Parte e relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie nella propria disponibilità, in qualsiasi supporto contenute ("Informazioni"). A tal riguardo, le Parti riconoscono che le Informazioni sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e si impegnano a:

- a) far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo e a non renderle note a terzi, sotto qualsiasi forma;
- b) conservare le Informazioni con la massima riservatezza, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività del Progetto. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
- c) astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni ricevute, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini dell'esecuzione del Progetto e a restituirle prontamente su richiesta della Parte che le ha fornite.

2. Resta inteso che le "Informazioni" non comprendono quelle che:

- a) erano precedentemente conosciute e di pubblico dominio, o diventano di pubblico dominio dopo la comunicazione di una Parte all'altra per causa non imputabile alla Parte che le ha ricevute;
- b) erano già in possesso della Parte ricevente prima della comunicazione, come dimostrabile da documenti precedenti rispetto al tempo della comunicazione, o sono state alla stessa fornite da terzi senza vincolo di segretezza;
- c) sono ottenute dalla Parte che le ha ricevute indipendentemente o, comunque, senza uso o riferimento alle informazioni fornite dalla Parte che le ha comunicate, come dimostrabile con documenti o altre prove in possesso della Parte ricevente;
- d) le Parti siano obbligate a fornire per previsione di legge o atto dell'autorità giudiziaria. In tal caso, la Parte che ha ricevuto le Informazioni – ove consentito dalla legge – deve tempestivamente avvisare per iscritto l'altra Parte prima della trasmissione, ponendo in essere tutte le azioni e le cautele opportune per proteggere le Informazioni da una indebita divulgazione.

3. L'impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono sarà per le Parti vincolante, sia durante l'esecuzione che al termine del presente Accordo per ulteriori 5 (cinque) anni, sempreché le Informazioni non diventino parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività contrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, nel rispetto della normativa vigente (il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE – regolamento generale sulla protezione dei dati; il D.Lgs. n. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato ad opera del D.Lgs. n. 101/2018, di adeguamento della normativa nazionale al regolamento sopra indicato), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del presente Accordo.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa sopra citata.



904dbf65



ART. 12 – LEGGE APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Accordo si fa rinvio al codice civile italiano, nonché alle altre leggi italiane vigenti e applicabili in materia.

ART. 13 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le Parti si impegnano a sottoporre ogni eventuale controversia in materia di diritti e obblighi, interpretazione e applicazione derivanti dal presente Accordo ad amichevole composizione, nel pieno rispetto dello spirito cooperativo di tale collaborazione.
2. Le Parti convengono che, ove non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione del presente Accordo sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.

ART. 14 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Accordo può essere modificato solo per iscritto, previa sottoscrizione dei rappresentanti delle Parti.
2. Le Parti espressamente dichiarano che il presente Accordo costituisce contratto discusso, negoziato e valutato in ogni sua singola clausola e liberamente e consapevolmente sottoscritto a seguito di esauriente trattativa.
3. Il presente Accordo ed i diritti da esso derivanti non potranno essere ceduti a terzi, in mancanza di preventivo consenso di entrambe Parti.
4. Lo scioglimento dell' Accordo, a qualunque causa dovuta, non comporterà il venire meno degli obblighi e responsabilità che per espressa previsione contrattuale o per loro stessa natura debbano essere considerati come aventi efficacia ultrattiva.
5. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 15 - Registrazione e spese

1. Il presente Accordo è perfezionato mediante sottoscrizione digitale.
2. Agli effetti fiscali, le eventuali spese di registrazione saranno sostenute a cura della Parte che ne farà richiesta. L'imposta di bollo è a carico dell' Agenzia, che vi assolverà in modalità virtuale.

Venezia-Mestre, _____

Regione del Veneto
Direzione Agroambiente, Programmazione e
Gestione Ittica e faunistico-venatoria

dott. Gianluca Fregolent

Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore
Primario – Veneto Agricoltura
Direzione Innovazione e Sviluppo

dott. Alessandro Censori



904dbf65



ALLEGATO

**REALIZZAZIONE DI UNA ANALISI SOCIO ECONOMICA E DEL QUADRO DI SVILUPPO
DEL SETTORE ITTICO E DELL'ACQUACOLTURA DEL VENETO
NELL'AMBITO DEL PO FEAMP 2014-2020
Progetto esecutivo**

1 - Dati generali

Data inizio: dalla sottoscrizione della Convenzione

Data fine: 31/07/2023

Spesa prevista: 100.000 Euro complessivi.

2 - Finalità

Definire le strategie e indirizzare le future politiche di sostegno al settore ittico del Veneto nel breve/medio periodo.

3 - Obiettivi

- Analizzare i risultati socio-economici della programmazione FEAMP 2014-2020 e incrementare la conoscenza delle imprese che hanno ottenuto accesso al fondo e degli effetti che il contributo ha avuto sull'impresa;
- Avere un quadro esaustivo dei fabbisogni espressi dal settore ittico veneto in funzione della prossima programmazione FEAMPA.

4 - Destinatari

- Policymaker/organizzazioni di categoria

5 - Gruppo di lavoro - GdL

- 1) Veneto Agricoltura
 - U.O. Economia Mercati e Competitività (Unità Complessa Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura e Unità Complessa Divulgazione e Formazione).
Il personale in staff all'Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura sarà integrato con risorse umane dedicate full time per l'intera durata del progetto (21 mesi).
- 2) Regione Veneto
 - U.O. Pianificazione, gestione risorse ittiche e FEAMP.

6 - Descrizione in sintesi

Elaborazione del quadro attuale di sviluppo del settore ittico regionale, con individuazione di necessità e problematiche emergenti nonché delle potenzialità e prospettive di crescita utili a definire le strategie e le politiche regionali per lo sviluppo del settore ittico in vista della prossima programmazione finanziaria FEAMPA. Tale elaborazione sarà integrata da una analisi socio economica sull'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal PO FEAMP 2014-2020 da parte delle imprese venete dedite alla pesca e all'acquacoltura.

Azioni:

Il progetto è articolato in 2 macro attività ciascuna delle quali è composta da diverse azioni:



904dbf65



A. Macro attività A - Analisi sull'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal PO FEAMP 2014-2020 con particolare riferimento alle principali misure di interesse sociale ed economico e agli indicatori di risultato e di output raggiunti:

- azione 1: raccolta e sistematizzazione delle informazioni relative ai singoli finanziamenti erogati alle imprese nell'ambito del FEAMP;
- azione 2: analisi dei dati;
- azione 3: questionario di valutazione ex post alle imprese che hanno ricevuto un finanziamento nell'ambito del programma;
- azione 4: analisi ed elaborazione complessiva dei risultati.

B. Macro attività B - Analisi sui fabbisogni per comparto in relazione all'implementazione del nuovo FEAMPA:

- azione 1: analisi di contesto;
- azione 2: consultazione con il partenariato su tematiche e comparti specifici in funzione del nuovo FEAMPA;

Output:

1. Report tecnico di analisi sull'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal PO FEAMP 2014-2020 con particolare riferimento alle principali misure di interesse sociale ed economico e agli indicatori di risultato e di output raggiunti.
2. Report di analisi sui fabbisogni per comparto in relazione all'implementazione del nuovo FEAMPA.

7 - Caratteristiche generali e tecnico esecutive

Macro attività A – Analisi sull'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal PO FEAMP 2014-2020 con particolare riferimento alle principali misure di interesse sociale ed economico e agli indicatori di risultato e di output raggiunti.

La U.O. Pianificazione, gestione risorse ittiche e FEAMP - PO Gestione Attività Organismo Intermedio AdG FEAMP fornirà i dati necessari alla realizzazione del progetto garantendo l'accesso diretto o mediato alle banche dati che custodiscono le informazioni relative alle domande di finanziamento e attraverso la diretta collaborazione di dirigenti e funzionari.

- Azione 1: raccolta e sistematizzazione delle informazioni relative ai singoli finanziamenti erogati alle imprese nell'ambito del FEAMP. Si prevede la raccolta presso l'O.I. dell'Autorità di gestione del programma, Regione del Veneto, dei dati e delle informazioni relative ai finanziamenti liquidati e chiusi nell'ambito delle diverse misure attivate (circa 500 domande). Le informazioni verranno scaricate da SIPA, standardizzate e caricate su supporto informatico e interrogabili per misura, importo e altre tipologie di query. L'attività prevede un impegno di lavoro stimabile in 6 mesi full time nel periodo iniziale e verrà mantenuta un giorno la settimana fino dal termine dell'azione.

DURATA: 01/11/2021– 31/01/2023; GIORNATE LAVORO STIMATE: 180 GG.

- Azione 2: analisi dei dati. Attraverso l'elaborazione di tabelle e grafici, seguirà una dettagliata analisi delle informazioni utili a dare una prima indicazione dell'evoluzione del settore e dei filoni di interesse in termini di innovazione, necessità di sviluppo, etc. Durante questa attività, verranno individuate insieme al GdL le misure che rivestono un impatto socio economico rilevante sul settore e che saranno oggetto di una analisi più approfondita nelle fasi successive.

DURATA: 01/11/2021– 31/05/2022; GIORNATE LAVORO STIMATE: 40 GG.



904dbf65



- Azione 3: questionario di valutazione ex post alle imprese che hanno ricevuto un finanziamento nell'ambito del programma. Ad un campione rappresentativo delle imprese coinvolte nelle misure individuate al punto precedente, verrà somministrato un questionario atto ad evidenziare l'impatto che tale contributo ha avuto sull'impresa in termini sociali ed economici. Nello specifico saranno verificati gli indicatori determinati dal FEAMP per le misure in oggetto nella fase terminale. Il questionario verrà somministrato da ditta specializzata ad un campione di almeno 200 delle imprese titolari di contributo per le misure selezionate.

DURATA: 01/01/22- 31/03/23; GIORNATE LAVORO STIMATE: 120 GG.

- Azione 4: analisi ed elaborazione complessiva dei risultati. Si tratta di sintetizzare e riassumere in un unico report le risultanze degli step precedenti anche confrontando gli indicatori ex ante, dichiarati dalle imprese, ed ex post, verificati tramite il questionario, al fine di offrire elementi di conoscenza e di giudizio inerenti l'efficacia e l'efficienza di alcune misure del Feamp a forte impatto socio-economico.

DURATA: 01/07/2022- 31/07/2023; GIORNATE LAVORO STIMATE: 40 GG.

Macro attività B - Analisi sui fabbisogni per comparto in relazione all'implementazione del nuovo FEAMPA.

- Azione 1: analisi di contesto. Raccolta bibliografica di dati quantitativi (produttivi, occupazionali, economici, sociali, ambientali e di servizi) dalle fonti statistiche ufficiali (Irepa, Istat, C.C.I.A.A., Capitanerie, Mercati Ittici, A.S.L., ecc) con analisi Swot del settore.

DURATA: 01/11/2021– 28/02/2022; GIORNATE LAVORO STIMATE: 10 GG.

- Azione 2: consultazione con il partenariato su tematiche e comparti specifici in funzione del nuovo FEAMPA. Organizzazione di 2 incontri con il Partenariato in generale e per singolo comparto (piccola pesca, draghe idrauliche, pesce azzurro, strascico, maricoltura, allevamento acque interne, vallicoltura, pesca acque interne, logistica e mercati, trasformazione) per la promozione delle misure del nuovo fondo e la definizione dei fabbisogni e lavoro di analisi conclusiva.

DURATA: 01/11/2021-31/10/2022; GIORNATE LAVORO STIMATE: 60 GG.

8. Prospetto finanziario

Il carico di lavoro complessivo è valutabile in circa 460 giornate. Pertanto, oltre al personale già in capo all'Osservatorio, si ritiene indispensabile il ricorso a ulteriori risorse umane per il tempo di durata del progetto, ossia 21 mesi dalla firma dell'Accordo. Il costo annuale previsto è pari a circa 50.000 €.

L'Agenzia provvederà all'assunzione del personale necessario per le attività di cui al presente progetto e la Regione provvederà al rimborso delle spese sostenute di cui al seguente prospetto in due tranches di 50.000 € da liquidarsi entro il 30 giugno 2022 e, a saldo, entro il 31 luglio 2023.

Tipologia	Budget
Personale CCNL Servizi ambientali – durata 21 mesi	100.000€
Totale	100.000€

Attività	Durata in mesi																								
		nov-21	dic-21	gen-22	feb-22	mar-22	apr-22	mag-22	giu-22	lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22	dic-22	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23	lug-23			
A1 - Raccolta e sistematizzazione delle informazioni	15	[Gantt chart showing activity duration from Nov-21 to Feb-23]																							
A2 - Analisi dei dati	7	[Gantt chart showing activity duration from Nov-21 to Dec-21]																							
A3 - Questionario di valutazione ex post	15	[Gantt chart showing activity duration from Jan-22 to Apr-23]																							
A4 - Analisi ed elaborazione dei risultati	13	[Gantt chart showing activity duration from Jul-22 to Oct-23]																							
B1 - Analisi di contesto	4	[Gantt chart showing activity duration from Nov-21 to Feb-22]																							
B2. Consultazione con il partenariato	12	[Gantt chart showing activity duration from Nov-21 to Dec-22]																							

